

12

VERBALE DI ACCORDO
EX ARTT. 20 E 21 DEL CCNL DEL CREDITO E
EX ART. 47, LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428

Oggi, 28 luglio 2017, in Venezia-Mestre, presso la sede di Banca IFIS S.p.A., si sono incontrati:

- Banca IFIS S.p.A., (da ora in poi anche "Società Incorporante" o "Capogruppo");
 - IFIS Factoring Srl, (da ora in poi anche "Società Incorporanda");
 - Interbanca S.p.A., (da ora in poi anche "Società Incorporanda");
 - IFIS Leasing S.p.A.,
- tutte rappresentate dal signor Paolo Zennaro, in qualità di Responsabile Risorse Umane;

e

La Delegazione di Gruppo (da ora in poi anche le "Organizzazioni Sindacali")

- FIRST – CISL in persona di Piero Ancilotto, Maurizio Gemelli, Rita Campo, Sergio Giuseppe Leonardi,
 - FISAC – CGIL in persona di Enrico Segantini, Stefano Di Dio, Alessandro Sonogo, Claudia Frigoli e Fabio Rossi,
 - FABI in persona di Lucio Zane, Riccardo Terranova, Paola Casarotto
- (da ora in poi, insieme, anche "le Parti")*

PREMESSO CHE:

- a) con lettera del 9 giugno 2017, che dev'è intendersi integralmente richiamata e qui ritrascritta, le società Banca IFIS S.p.A., Interbanca S.p.A., IFIS Factoring Srl e IFIS Leasing S.p.A. hanno comunicato, alle Organizzazioni Sindacali interessate, ai sensi dell'art. 47 legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e degli artt. 20 e 21 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, l'intenzione di dare corso, nell'ambito di un progetto di semplificazione societaria del Gruppo Banca IFIS, di cui tutte le predette società fanno parte, secondo le linee-guida definite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, Banca IFIS S.p.A., ad una fusione per incorporazione di IFIS Factoring Srl e di Interbanca S.p.A., in Banca IFIS S.p.A.;
- b) per quanto riguarda IFIS Leasing S.p.A., le Società interessate hanno in corso le attività necessarie per procedere all'incorporazione della stessa in Banca IFIS S.p.A. nel 2018, operazione per la quale è prevista l'attivazione delle relative procedure di legge e di contratto nei tempi tecnici stabiliti;
- c) in data 9 giugno 2017 le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto un incontro sindacale con le Società coinvolte nell'operazione richiamata alla lettera a) che precede, ai sensi degli artt. 20 e 21 del CCNL del 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per esaminare le ragioni e gli effetti dell'operazione annunciata, sopra richiamata;
- d) le Parti, al fine di procedere all'esame congiunto di cui alla procedura prevista dagli artt. 20 e 21 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, si sono incontrate, oltre che in data 9 giugno 2017 in cui è stata consegnata l'informativa sopra nominata, nelle seguenti altre date: 6 luglio 2017, 11 luglio 2017, 27 e 28 luglio 2017;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AZ", "646", and several illegible signatures.

- e) nel corso dei sopra citati incontri sono stati approfonditi ed ampiamente illustrati alle Organizzazioni Sindacali i motivi dell'operazione sopra richiamata, le modalità attuative della medesima, nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori in essa coinvolti;
- f) tra le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori delle Società Incorporande nel 2017, nell'ambito dei suddetti incontri, sono stati ampiamente illustrati i margini di efficientamento degli organici per circa n. 40 risorse, prevalentemente dovuti a sovrapposizioni di ruoli, specie nelle funzioni di supporto e di staff, che comportano tensioni occupazionali da gestirsi con gli strumenti di cui all'art. 20 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e, per quanto riguarda il personale dirigente, con gli strumenti di legge e del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
- g) le Organizzazioni Sindacali hanno espresso proprie autonome e distinte valutazioni su quanto presentato dalla Società Incorporante, esprimendo un giudizio critico sulle valutazioni afferenti le eccedenze di personale;
- h) nelle stesse sedi Banca IFIS S.p.A. ha ribadito – fermo restando quanto previsto dall'art. 2112, terzo comma, del Codice Civile – la necessità di armonizzare e razionalizzare, laddove possibile, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi aziendali vigenti, in un'ottica di equità aziendale e di controllo dei costi;
- i) anche con riferimento a IFIS Leasing S.p.A., in considerazione di quanto esposto alle precedenti lettere a) e b), si rende sin d'ora necessario procedere ad una armonizzazione dei trattamenti normativi e dei benefit in un'ottica di equità aziendale, razionalizzazione dei trattamenti e di controllo dei costi.


TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

A) L'OPERAZIONE IN GENERALE

- 2) Le operazioni richiamate alle lettere a) e b) delle Premesse si inseriscono nell'ambito di un più ampio progetto di semplificazione dell'assetto societario del Gruppo Bancario, da realizzarsi, con specifico riferimento alle Società coinvolte nelle predette operazioni, mediante l'accorpamento all'interno di un'unica entità legale (ossia Banca IFIS S.p.A.) di tutte le attività di Factoring, Lending, Finanza Strutturata e Leasing svolte all'interno del Gruppo Bancario.
- 3) L'operazione richiamata al punto a) delle Premesse ha l'obiettivo di:
- razionalizzare la struttura di Gruppo e gli assetti organizzativi interni al fine di conseguire crescenti livelli di integrazione, di efficienza operativa e di redditività;
 - semplificare la struttura societaria ed organizzativa del Gruppo Bancario Banca IFIS, con riduzione degli oneri societari ed amministrativi.

In particolare per IFIS Factoring Srl, l'incorporazione consentirà l'allineamento al tradizionale business di Banca IFIS S.p.A. e un naturale ampliamento della Business Unit Banca IFIS Impresa Italia. L'incorporazione di Interbanca S.p.A. permetterà, invece, di arricchire ed ampliare il



A

perimetro delle Business Unit di Capogruppo, facilitando i meccanismi di *cross selling* già attivati tra le attuali società del Gruppo.

- 4) Nei confronti di tutti i dipendenti di IFIS Factoring Srl e di Interbanca S.p.A. che verranno trasferiti nell'ambito dell'operazione richiamata alla lettera a) delle Premesse, ovvero, rispettivamente, n. 34 risorse e n. 190 risorse (o il diverso numero di risorse che risulterà in servizio al momento delle rispettive fusioni), troverà applicazione l'art. 2112 cod. civ. e, pertanto, a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, ossia, rispettivamente, il 1° agosto 2017 e il 23 ottobre 2017, o da altra prossima data prevista nell'atto notarile di fusione, il loro rapporto di lavoro proseguirà, senza soluzione di continuità, con la società Banca IFIS S.p.A..

B) GESTIONE DEGLI EFFICIENTAMENTI

- 5) Con riferimento alle n. 40 risorse dichiarate in eccesso a seguito di sovrapposizioni di ruoli specie nelle funzioni di supporto e di staff delle Società Incorporande, al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in azienda, la Società Incorporante gestirà l'efficientamento delle suddette risorse, ricorrendo ai seguenti strumenti previsti dall'art. 20 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali:


- opportuni percorsi formativi e di riqualificazione professionale – nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative aziendali-;
- possibile assegnazione a mansioni diverse da quelle attuali secondo il disposto di cui all'art. 2103 cod. civ., finalizzata alla gestione delle sovrapposizioni di alcuni ruoli che si determineranno prevalentemente nell'ambito delle funzioni di supporto e di staff;
- distacchi di cui all'art. 18 del CCNL vigente, di norma senza mobilità territoriale, in attesa che venga portata a compimento la fusione delle altre società controllate;
- part time: la Società Incorporante, in presenza di proprie esigenze tecnico, organizzative e produttive, potrà accogliere domande di prestazione a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio sulla piazza di Milano.

I predetti strumenti saranno applicati anche al personale dirigente, unitamente a quelli previsti dalla legge e dal CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;

- 6) L'operazione di cui alla lettera a) delle Premesse non comporterà di per sé mobilità territoriale.
- 7) Le Parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere le necessarie intese per l'utilizzo dei fondi di formazione e di riqualificazione professionale (formazione finanziata), previo confronto sui relativi progetti formativi.

C) TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

- 8) Al personale trasferito continuerà ad essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

FRV
OR
16/11/16


9) Per quanto concerne le discipline di secondo livello, i trattamenti economici e normativi del personale trasferito a seguito delle operazioni di cui ai punti a) e b) delle Premesse saranno i seguenti:

- **Orario di lavoro.** Con decorrenza 1° settembre 2017 per i dipendenti trasferiti di IFIS Factoring Srl, con decorrenza 1° novembre 2017 per i dipendenti trasferiti di Interbanca S.p.A. e con decorrenza 1° gennaio 2018 per i dipendenti di IFIS Leasing S.p.A., troverà applicazione quanto vigente presso la Società Incorporante. Conseguentemente, fermo restando le previsioni in materia del CCNL di riferimento, sarà il seguente:

Entrata	Pausa pranzo	Uscita
h. 9.00	13.30 – 14.30	17.30

Si precisa al riguardo che tutti i dipendenti avranno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro applicato dalla Capogruppo e che non sarà consentita flessibilità di orario in ingresso ed in uscita, fermo restando quanto previsto dal CCNL di riferimento relativamente alle prestazioni lavorative dei quadri direttivi.

Gli eventuali ritardi che non superano i 15 minuti dovranno essere recuperati, in uscita, nella stessa giornata.

I ritardi fino a 15 minuti che non saranno recuperati in uscita nella stessa giornata e, in ogni caso, quelli superiori ai 15 minuti, genereranno automaticamente una decurtazione della "banca ore" e/o dei permessi ex festività. A tal proposito si rileva che la "banca ore" e i permessi ex festività sono fruibili per almeno 30 minuti e multipli di 30 minuti e conseguentemente la decurtazione per i ritardi sarà minimo di 30 minuti e per multipli di 30 minuti.

Previa verifica di compatibilità con le esigenze di natura tecnico-organizzativa e produttiva, Banca IFIS S.p.A. potrà concedere, individualmente, al lavoratore che ne faccia richiesta, uno spostamento di orario di mezz'ora in anticipo rispetto all'orario di entrata e di mezz'ora in posticipo sempre rispetto all'orario di entrata. Resta inteso che sia l'anticipo che il posticipo rispetto all'orario di entrata non potrà essere inferiore alla mezz'ora; conseguentemente l'orario di entrata potrà essere il seguente: 8.30, 9.00, 9.30, con conseguente spostamento dell'orario di uscita rispettivamente alle 17.00, 17.30, 18.00.


Lo spostamento orario potrà essere chiesto una sola volta all'anno entro il 30 novembre. In caso di concessione dello spostamento orario, la relativa applicazione avrà durata per il successivo anno solare.

Resta inoltre inteso che:

- non si potrà svolgere lavoro straordinario prima dell'inizio della giornata lavorativa e durante la pausa pranzo;
- il lavoro straordinario sarà retribuito purché la relativa prestazione risulti pari ad almeno 30 minuti o multipli di 30 minuti;
- la pausa pranzo sarà dalle 13.30 alle 14.30, fatte salve esigenze di servizio come previsto dall'art. 104, terzo comma, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Le Aree Professionali dovranno effettuare due timbrature giornaliera, rispettivamente, in ingresso ed in uscita.

I Quadri Direttivi dovranno effettuare una sola timbratura giornaliera in ingresso.



accordi e regolamenti aziendali, dalle normative interne, dagli usi e prassi aziendali vigenti solo ed esclusivamente in Banca IFIS S.p.A. che annullano e sostituiscono gli accordi e/o i regolamenti aziendali e/o le normative interne, gli usi e le prassi aziendali vigenti nelle Società controllate da Banca IFIS S.p.A..

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, un'intesa relativa al passaggio al CCNL per quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali della Società IFIS Rental Services Srl, secondo le previsioni di cui all'Appendice 1 del CCNL di riferimento del 31 marzo 2015, avente decorrenza 01/01/2018.

Le Parti si impegnano inoltre a sottoscrivere un Accordo relativo alle richieste di anticipazione del TFR replicando, per quanto compatibile, l'intesa già sottoscritta in data 9 giugno 1999 per la sola Interbanca S.p.A., al fine di estendere le previsioni in esso contenute a tutti i dipendenti del Gruppo Banca IFIS.

* * *

Con la sottoscrizione del presente verbale e dato atto del raggiunto Accordo, le Parti confermano di aver regolarmente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti, la procedura di cui all'art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428 e di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.


Letto, confermato e sottoscritto

Venezia-Mestre, 28 luglio 2017


Per Banca IFIS S.p.A.




Per Interbanca S.p.A.







Per IFIS Factoring Srl



Per IFIS Leasing S.p.A.




EIBA - CISL

FIRST - CISL

FISAC - CGIL

FABI